Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 11 febbraio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con Suo decreto del 6 dicembre 1965, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito al parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito la medaglia d'argento al valor civile alla memoria del vigile del fuoco ausiliario di leva Borghi Giampaolo per l'atto coraggioso compiuto il giorno 1° settembre 1965 in Roma — località Labaro — con la seguente motivazione:

« Mentre era intento, unitamente ad altri colleghi, alle operazioni di soccorso in favore della popolazione di una borgata devastata da un'alluvione, si lanciava, con generoso impulso ed in condizioni di estremo pericolo a causa dell'imperversare di un furioso temporale, in aiuto di un civile in procinto di essere sommerso dalle acque straripate di un torrente.

Nel nobile tentativo, veniva travolto dalla forte corrente, perdendo la giovane vita.

Fulgido esempio di eccezionale coraggio e di incondizionato attaccamento al proprio dovere ».

(745)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. **1630**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la proposta avanzata dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta intesa ad ottenere l'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere presso la Facoltà di economia e commercio;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la proposta stessa;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

La tabella IX annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che la laurea in Lingue e letterature straniere è rilasciata anche dall'Università di Padova.

Lo statuto dell'Università di Padova approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 47 è abrogato e sostituito dal seguente: La Facoltà di economia e commercio conferisce le lauree in Economia e commercio e in Lingue e letterature straniere.

Dopo l'art. 50 sono inseriti i seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 51. — La durata del corso degli studi per la laurea in Lingue e letterature straniere è di quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione magistrale o licenza, a norma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1951 n. 1130, della Scuola civica « Regina Margherita » di Genova ora « Grazia Deledda » o della Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano o dell'Istituto di cultura e lingue « Marcelline » di Milano ovvero licenza a norma della legge 12 marzo 1957, n. 94, o dal Liceo linguistico femminile « Santa Caterina da Siena » di Venezia o dal Liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo; diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici di ogni tipo compresi gli Istituti tecnici femminili e diploma della Scuola di magistero professionale per la donna a norma e con le modalità di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 685.

Insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale)
2) Lingua e letteratura latina (biennale)
3) Lingua e letteratura francese
4) Lingua e letteratura tedesca
5) Lingua e letteratura inglese
6) Lingua e letteratura spagnola
7) Filologia romanza
8) Filologia germanica
9) Storia (biennale)
10) Geografia.

Insegnamenti complementari:

1) Storia della filosofia
2) Storia delle dottrine economiche
3) Pedagogia
4) Istituzioni giuridiche comparate
5) Istituzioni economiche e commerciali
6) Lingua e letteratura russa
7) Lingua serbo-croata
8) Glottologia
9) Lingua slovena
10) Lingua e letteratura neo-greca
11) Letteratura ibero-americana
12) Lingua e letteratura portoghese.

Art. 52. — Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli può inoltre seguire per due anni l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gli insegnamenti complementari.

Nel corso di storia (biennale) un anno deve essere dedicato alla Storia medioevale ed uno alla Storia moderna, alternativamente.

Tutti gli insegnamenti, sia annuali che pluriennali, comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina.

L'esame della lingua e letteratura straniera scelta come materia quadriennale consta, ogni anno, di una prova scritta e di una orale. La prova scritta per il quarto anno sarà di cultura generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, *foglio n.* 13. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1965, n. **1631.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Lodovico Chiarini di Faenza », con sede in Faenza.

N. 1631. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione Lodovico Chiarini di Faenza » avente per scopo l'incremento e la migliore sistemazione delle raccolte del Museo internazionale delle ceramiche di Faenza; nonchè il miglioramento e il perfezionamento dell'attività svolta dall'Istituto statale d'arte « Gaetano Ballardini » di Faenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, *foglio n.* 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1965, n. **1632.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale Bersaglieri, con sede in Roma.

N. 1632. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto, composto di 29 articoli e di due allegati, dell'Associazione nazionale Bersaglieri, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, *foglio n.* 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1965, n. **1633.**

Autorizzazione al Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro ad acquistare un'immobile.

N. 1633. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro viene autorizzato ad acquistare, dalla Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola - S.p.A., con sede in Roma, per il prezzo di L. 970.000.000 (novecentosettantamilioni) l'immobile costituito da due fabbricati siti in Roma ai numeri civici 67 e 69 della via Vittorio Montiglio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, *foglio n.* 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1965, n. **1634.**

Autorizzazione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », ad acquistare un'immobile.

N. 1634. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 2.550.000.000 (duemiliardicinquecentocinquantamilioni) l'immobile costituito da un fabbricato ad uso uffici, sito in Roma, in angolo con via Tito Omboni e via Malfante, di proprietà della Società COZOCO di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, *foglio n.* 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1966, n. **19.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea delle Parrocchie di Santo Stefano e di San Giuseppe, nel comune di Lipari (Messina).

N. 19. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lipari in data 1° giugno 1965, relativo all'unione temporanea, nella forma « aeque principaliter » delle Parrocchie di Santo Stefano e di San Giuseppe, entrambe in frazione Filicudi del comune di Lipari (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, *foglio n.* 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 1965.

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che hanno colpito nei giorni dal 1° al 10 del mese di settembre 1965 il territorio del comune di Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che nei giorni dal 1° al 10 del mese di settembre 1965 hanno colpito il territorio del comune di Roma hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234 suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica

calamità delle avversità atmosferiche che nei giorni dal 1° al 10 del mese di settembre 1965 hanno colpito il territorio del comune di Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria e il commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1966
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 277. — CARUSO

(1357)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1965.

Istituzione di una Agenzia consolare in Blantyre (Malawi) alle dipendenze del Consolato generale in Lusaka (Zambia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita in Blantyre (Malawi) una Agenzia consolare alle dipendenze del Consolato generale in Lusaka (Zambia).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1966
Registro n. 243, foglio n. 62

(1275)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1966.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili della provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili della provincia di Parma, è determinato, con decorrenza dal 1° aprile 1964, come segue:

Lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili della provincia:

Alloggio	L.	2.000 mensili
Luce	»	400 »
Riscaldamento	»	1.700 »
Acqua	»	100 »

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

(1277)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Genova, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 26 luglio 1965, n. 969, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 969, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e lo Ispettorato ripartimentale delle foreste di Genova;

Decreta:

Per la provincia di Genova si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965:

comune di Bargagli, per le località Carbonara, Canova, S. Lorenzo, Voge, Mercato, Vico;

comune di Davagna, per le località Dercogna, Paravagna, Appio, Meco, Rosso;
comune di Lumarzo, per le località Vallebona, Tollara, Cerese;
comune di San Colombano Certenoli, per le località Villa Cicchero, Calcinara, Scagni, Fondaghe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1149)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.
Delimitazione delle zone, in provincia di Trapani, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale verificatisi posteriormente al 31 agosto 1965;

Sentito l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste di Palermo;

Decreta:

Per la provincia di Trapani si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

Comuni di Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Marsala, Paceco, San Vito lo Capo, Trapani, Valderice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1146)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.
Delimitazione delle zone, in provincia di Siracusa, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale verificatisi posteriormente al 31 agosto 1965;

Sentito l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste di Palermo;

Decreta:

Per la provincia di Siracusa si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

Comuni di Noto, Rosolini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1145)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.
Delimitazione delle zone, in provincia di Cosenza, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende

agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza la spesa destinata agli interventi previsti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale verificatisi posteriormente al 31 agosto 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale di Catanzaro e l'Ispettorato regionale delle foreste di Reggio Calabria;

Decreta:

Per la provincia di Cosenza si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

Comune di Cassano Jonio, per le località Caccianova, Varco del Salinaro, Morzoroso, Samengo, Sisto, Parco Schettini, Campomale;

Comune di Castrovillari, per le località Fabbrica, Ciriaco, Camerata, Caccavato, Piantata di Scorza, Piano della Corte;

Comune di Cerchiara di Calabria, per le località Conca, Masseria Adduci, Masseria Carbonello, Portunello;

Comune di Corigliano Calabro, per le località S. Mauro, Occhio di Lupo, Giosafatta, Citrea, Salvidio, Pigna Pisarraro, Villaggio Frassa, Pannello, Briliia, Frassa, Torricella, S. Stefano, S. Lucia, S. Francesco, Cardame, Torre di Mezzo, Caccia di Placido, Muzzari, Visciglietta, Rosa Rossa, Grotte, Mortella, Pantano del Curcio, Cozzo del Giardino, Vallescura, Rinacchio, S. Croce, Mancagna, Caudia, Macchie Gennarito, Insiti, Fabrizio Piccolo, Fabrizio Grande, Caninea, S. Domenico, Mortaviva, Don Titto, Ir Pietro, Pregacuore, Ferraino, Carmine, Timpa Rossa, Ralla, Bonifacio, Pentino, Lecco, Vrangella, Forestella, Basento;

comune di Rossano, per le località Porta di Ferro, Benificenza, Torre di Renzo, Ciminata, S. Francesco, S. Irene, Piragineto, Pirro Malena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1143)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Ragusa, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza la spesa destinata agli interventi previsti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale verificatisi posteriormente al 31 agosto 1965;

Sentito l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste di Palermo;

Decreta:

Per la provincia di Ragusa si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

Comuni di Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1144)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1966.

Determinazione dell'addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dell'anno 1965.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 19 gennaio 1963, n. 15, recante modifiche ed integrazioni alle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 194 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si deve provvedere, per l'anno 1965 e per gli anni successivi, alla determinazione dell'addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dell'industria, per far fronte ai maggiori oneri conseguenti alla applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1965, con il quale, per l'anno 1964, l'addizionale predetta è stata fissata nella misura del 13 per cento;

Considerato, altresì, che per il disposto contenuto nel citato art. 194 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'addizionale di cui sopra deve essere determinata in base all'effettivo fabbisogno per l'erogazione delle nuove prestazioni;

Tenuto presente che, allo stato, mentre sono disponibili i dati definitivi di bilancio relativi all'anno 1964,

con l'esatta determinazione, per detto anno, dell'effettivo fabbisogno per la erogazione delle nuove prestazioni, non sono ancora definitivi i dati del fabbisogno per l'esercizio 1965;

Decreta:

Articolo unico.

Per l'anno 1965, l'addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'art. 194 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è confermata nella misura del 13 per cento, già fissata per il 1964 dal decreto ministeriale 3 febbraio 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1966

Il Ministro: DELLE FAVE

(1201)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Soc. « PA.A.G. F.lli Valdevit S.a.S. dei Fratelli Valdevit », con sede in Porcia (Udine).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della PA.A.G. F.lli Valdevit S.a.S. dei Fratelli Valdevit, con sede in Porcia (Udine), via Oltre l'acqua n. 2, è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con provvedimento ministeriale n. 68724 di protocollo, in data 11 febbraio 1965;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa distribuito nel biennio 1959-60 energia acquistata da terzi e per essere l'acquisto non dovuto a motivi occasionali e non ricorrenti;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della PA.A.G. F.lli Valdevit S.a.S. dei Fratelli Valdevit, con sede in Porcia (Udine), via Oltre l'acqua n. 2, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Udine, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti dell'impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Udine o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contradditorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresen-

tante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1966

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(1213)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di L. 2,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 21 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1276)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1966.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, istitutivo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, ratificato con modificazioni con legge 5 gennaio 1953, n 29;

Visto il decreto ministeriale in data 2 gennaio 1962 di ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Opera;

Considerato che per scaduto triennio si rende necessario procedere alla ricostituzione degli organi predetti;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1964 di conferma a presidente dell'Opera dell'on. dott. Roberto Cuzzaniti;

Visto che ai sensi dell'art. 7 del citato decreto legislativo modificato dall'articolo unico della legge 5 gennaio 1953, n. 29, i rappresentanti dei pensionati devono essere designati dalle organizzazioni nazionali più rappresentative dei pensionati;

Visti i dati e le notizie acquisiti al riguardo dall'Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni nazionali dei pensionati e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia è composto, oltre che del presidente, dai seguenti membri:

Antonioli Marino, Ballanti Giovanni, Curti Otello, Ortese Giuseppe e Ratto Luigi, in rappresentanza dei pensionati;

Napoletano dott. Giuseppe e Bruni dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Frignola dott. Edmondo e Marro dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Masini dott. Carlo Alberto, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia è composto come segue:

La Micela dott. Michele, in rappresentanza della Corte dei conti;

Galzio dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Contino dott. Aldo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bocci avv. Giuseppina, in rappresentanza dei pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1966

Il Ministro: DELLE FAVE

(1099)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa Popolare Macheriese di produzione e consumo », con sede in Macherio (Milano), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 2 dicembre 1965 alla Società « Cooperativa Popolare Macheriese di produzione e consumo » con sede in Macherio (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Cooperativa Popolare Macheriese di produzione e consumo », con sede in Macherio (Milano), costituita per rogito notaio dott. Cesare Mascheroni in data 17 luglio 1946 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Belfiore Raffaele ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: MARTONI

(1202)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « San Carlo », con sede in Casone, frazione di Marcallo (Milano), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 1° dicembre 1965 alla Società cooperativa « San Carlo », con sede in Casone frazione di Marcallo (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « San Carlo », con sede in Casone frazione di Marcallo (Milano), costituita per rogito notaio dott. Ghislanzoni Giuseppe in data 14 luglio 1924, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Caimi Francesco ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: MARTONI

(1203)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di com-

mercio, industria e agricoltura di Parma è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 1,40 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 28 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1090)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Casola Valsenio (Ravenna).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 12 dicembre 1964, con la quale il comune di Casola Valsenio (Ravenna) ha chiesto, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche;

Vista la comunicazione n. 2543 del 30 ottobre 1965, con la quale l'Amministrazione comunale di Casola Valsenio (Ravenna) ha formulato la rinuncia alla predetta domanda di concessione di esercizio a seguito della deliberazione n. 63 del 24 giugno 1965, adottata dal Consiglio comunale e approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Ravenna nella seduta del 15 luglio 1965, al n. 2153;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Casola Valsenio (Ravenna) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Casola Valsenio (Ravenna).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Ravenna con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Ravenna o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 29 gennaio 1966

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(1356)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Colorina (Sondrio).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che il Consiglio comunale di Colorina (Sondrio), con deliberazione n. 51 del 20 novembre 1965, — approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 6 dicembre 1965 al n. 30736/Div. 4ª — ha revocato la deliberazione n. 22 del 12 aprile 1964, concernente la richiesta di concessione all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'esercizio di attività elettriche;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Colorina (Sondrio) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Colorina (Sondrio).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Sondrio con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Sondrio o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 29 gennaio 1966

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(1355)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1966.

Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta « Germani » S.p.A., in concordato preventivo, in Milano.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativo a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta « Germani » S.p.A. in concordato preventivo, via Durini, 18, Milano, ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato, di cui al Modulo *B* Import n. 2443517 emesso il 26 ottobre 1960 dalla sede di Milano della Banca Popolare di Novara per dollari USA 43.699,91 (dollari quarantatremilaseicentonovantanove e novantuno cents.);

Visti gli atti con i quali la ditta « Germani » S.p.A. ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione mediante fideiussione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta « Germani » S.p.A. ha effettuato sdoganamenti entro i termini limitatamente a $ 4.552,24 (quattromilacinquecentocinquantadue dollari e ventiquattro cents.) e che per quanto riguarda il residuo quantitativo della merce (tessuto misto terital) rimasta giacente allo stato estero, la « Germani » fu autorizzata a rispedire la merce a Chiasso al fine di effettuarne la rivendita ad acquirenti esteri, con impegno di regolamento entro 360 giorni dalla data di rilascio del benestare all'esportazione e che pertanto il Mod. *B* Import n. 2443517 sarebbe stato scaricato mediante negoziazione della valuta ricavata;

Considerato infine che, malgrado il lungo tempo trascorso dalla rispedizione della merce, avvenuta nel settembre 1963, l'operazione non è stata più perfezionata;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata mediante fidejussione dalla ditta « Germani » S.p.A. di Milano, limitatamente al 10% dell'importo di dollari USA 39.147,67 (dollari trentanovemilacentoquarantasette e sessantasette cents.).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1966

Il Ministro: MATTARELLA

(1212)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllate » dei vini: « Gutturnio dei Colli Piacentini »; « Elba bianco e rosso », e proposte dei rispettivi disciplinari di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminate le domande intese ad ottenere il riconoscimento delle denominazioni di origine « controllate » per i vini « Gutturnio dei Colli Piacentini », « Elba bianco e rosso », ha espresso parere favorevole al loro accoglimento, proponendo per ciascuno di detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — i rispettivi disciplinari di produzione nei testi di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alle suddette proposte di disciplinari dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Proposta di disciplinare di produzione del vino « Gutturnio dei Colli Piacentini »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Gutturnio dei Colli Piacentini » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Gutturnio dei Colli Piacentini » deve essere ottenuto dalle uve dei vitigni Barbera e Bonarda nella proporzione del 60 % e 40 % all'incirca rispettivamente, prodotte nelle tre zone appresso descritte:

a) *prima zona* comprende i Comuni di:

Borgonovo (parte) e precisamente le frazioni di Corano e parte delle frazioni di Castelnuovo e di Fabbiano;

Castel San Giovanni (parte) e precisamente le frazioni di Creta e Ganaghello;

Nibbiano (parte) e precisamente le frazioni di Strà, Sala Mandelli, Verano e parte di quella di Trevozzo;

Ziano per l'intero Comune.

La predetta zona è delimitata da una linea che partendo dall'abitato di Castelnuovo (in comune di Borgonovo) e procedendo in senso orario, segue la strada provinciale fino al termine del confine del comune di Borgonovo; prosegue lungo il confine del comune di Pianello fino allo sbocco del T. Gualdora nel T. Tidone e risalendo il T. Gualdora stesso prosegue lungo il confine del comune di Ziano fino ad incontrare il confine della provincia di Piacenza con quello di Pavia. Procede poi lungo questo confine fino alla intersezione con la strada Casa Merlino-Fornaci che tocca fino oltre Fornaci deviando quindi a destra lungo la strada che, oltrepassando il rio Gambero e passando per C. Loghetto si inserisce sulla strada C. Pradello-C. Perduta, che segue fino all'incrocio con la strada Castel San Giovanni-Creta, deviando su questa a sinistra per un breve tratto e cioè fino all'incrocio con il rio Cavo e ritornando indietro lungo il predetto rio Cavo che tocca fino alla strada Creta-Moretta-Borgonovo. Da questo punto segue la strada Moretta-Borgonovo deviando quindi lungo il corso del rio Carona, per proseguire, all'altezza di C. Carona, adiacente alla strada che congiunge C. Carona con C. Mastiola e con C. Rosa. Da C. Rosa per seguire poi la strada provinciale fino a Castelnuovo (Borgonovo).

b) seconda zona si identifica con parte del comune di Vigolzone e le frazioni di Villò ed Albarola.

Il limite di questa zona tocca il confine del comune di Vigolzone (che si identifica col T. Nure) fino al ponte sul T. Nure a Pontedellolio, da dove risale lungo la strada del Bagnolo; appena prima di questo abitato si inserisce sulla carrareccia che da Bagnolo, dopo aver incrociato la strada La Reda di Sopra-Albarola, prosegue fino a scendere lungo la carrareccia che porta al rio Finale e seguire il corso del rio stesso dal quale, all'altezza del confine dei comuni di Vigolzone-Rivergaro risale, toccando detto confine fino al rivo a nord di Ca' del Lupo; da questo segue il predetto rivo scendendo quindi per un breve tratto lungo la strada provinciale Piacenza-Pontedellolio e deviando successivamente, all'altezza di C. Brioschi, lungo il rivo che proviene da C. Sgorbati. Da C. Sgorbati il limite della zona risale la strada fino a Stradella e da qui devia a destra seguendo la strada che conduce al T. Nure.

c) *terza zona* comprende i comuni di:

Castell'Arquato (parte) e precisamente parte del capoluogo e della frazione di Vigolo Marchese;

Carpaneto (parte) e precisamente le frazioni di Rezzano, Travazzano, Magnano, Celleri e Badagnano;

Gropparello (parte) e precisamente la frazione di Tavasca;

Lugagnano (parte) e precisamente le frazioni di Prato Ottesola, Montezago, Chiavenna Rocchetta e Diolo.

Il confine di detta zona parte dall'abitato di Castell'Arquato e procedendo in senso orario, segue la strada provinciale fino al confine del comune di Castell'Arquato che tocca per un breve tratto per piegare all'altezza di M. Pozzali a sinistra ed inserirsi, costeggiando il rivo ad ovest di C. Montegiogo, lungo la strada che, scendendo per I Campi, arriva fino al bivio per Prato Ottesola, sulla strada Lugagnano-Chiavenna Rocchetta.

Da questo bivio il confine della zona segue la strada fino a Prato Ottesola, risalendo quindi il T. Ottesola fino a I Groppi per costeggiare successivamente, per un breve tratto, la strada che porta alla parrocchia di Montezago; appena prima di questa, il limite prende la carrareccia che scende nel T. Chero all'altezza del comune di Carpaneto. Da questo punto il confine prosegue fino a M. Oldo, ove entra il comune di Gropparello per la carrareccia ed il rivo che sbocca nel T. Vezzeno a nord di Casa Maschi.

Di qui risale, passando per I Vizzoni e tocca la strada che giunge prima a Ca' Cerchiali e poi a La Corona, scendendo quindi a costeggiare, per un breve tratto, il T. Vezzeno fino all'incrocio con il comune di Carpaneto.

Da questo punto il confine della zona segue il confine del comune di Carpaneto e giunto all'altezza di La Graffignana, piega verso questo caseggiato lungo la carrareccia che si immette sulla strada proveniente da Celleri. Segue poi questa strada per costeggiare successivamente, dal punto del suo incontro, il corso del rio Terzolo fino allo sbocco di questo nel T. Vezzeno; indi si immette a nord di Torre Confalonieri, sulla strada che porta a C. Il Poggio e da qui, dopo aver costeggiato per breve tratto la strada per Piacentino, devia lungo un rivo toccando quindi la carrareccia che porta a Borgo Marta. Da Borgo Marta scende lungo la strada a La Boiona Piccola per risalire lungo il rivo che da questa cascina passa per La Vigna; a metà distanza fra queste due cascine, devia poi lungo un rivo e segue quindi la strada per La Campagne. Da qui prende la carrareccia per il Partitore seguendola fino oltre il T. Chero e precisamente fino ad incrociare la strada proveniente da Case Bruciate. Qui prosegue lungo la strada per C. Marere, C. Sasso, C. Massana di Sopra fino al suo inserimento sulla strada che conduce a Vigolo Marchese.

Da questo punto il confine segue la strada predetta fino oltre l'abitato di Vigolo Marchese e precisamente fino al bivio di destra di essa con la provinciale Carpaneto-Castell'Arquato.

Da questo bivio segue la strada provinciale di cui sopra fino a Castell'Arquato.

Art. 3.

Le condizioni ambientali di coltivazione della vite debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire all'uva ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

I terreni sono ubicati nella zona collinare del Piacentino e sono di alluvione argillosa, spesso ferrettizzata, ciottolosa e ghiaiosa. Sono pertanto suoli spesso calcarei, normalmente ricchi di potassio e poco dotati di fosforo e di sostanza organica.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente in uso, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. E' esclusa ogni pratica di forzatura ed in particolare l'incisione anulare.

La produzione massima ad ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a q.li 120. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 65 %.

La vinificazione deve essere eseguita a macerazione parziale.

Art. 4.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate entro la provincia di Piacenza.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono essere sottoposte a preventiva cernita in modo da assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 12.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue caratteristiche.

Eventuali aggiunte correttive dovranno essere fatte esclusivamente con mosti o vini derivati da uve prodotte nelle zone delimitate al precedente art. 2.

In annate sfavorevoli e su autorizzazione dell'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente territorialmente, potrà essere ammessa una gradazione minima naturale di gradi 11,5.

Art. 6.

Il vino « Gutturnio dei Colli Piacentini », nella fase di immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;
colore: rosso intenso;
odore: vinoso;
sapore: asciuto o leggermente amabile;
esente da qualsiasi difetto nel colore, odore e sapore;
gradazione alcoolica complessiva: minima gradi 12;
zucchero residuo massimo gr. 20 per litro;
acidità totale: da 5 a 7,5 %;
estratto secco: da 22 a 28 grammi per litro;
ceneri: da 1,8 a 2,8 %.

Art. 7.

E' vietato usare assieme alla denominazione « Gutturnio dei Colli Piacentini », qualsiasi sottospecificazione geografica o di vitigno, nonchè le aggettivazioni « extra » « fine » « riserva » « scelto » e similari.

(1204)

Rinnovo della zona di divieto di caccia e uccellagione di Pievetorina (Macerata)

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1966 il divieto di caccia e uccellagione disposto con il decreto ministeriale 10 agosto 1959, nella zona di Pievetorina (Macerata) della superficie di ettari 600 circa, viene rinnovato al 30 giugno 1969, limitatamente alle seguenti specie di selvaggina: lepre, starna, coturnice, quaglia, tordo, tordo sassello, merlo, cesena, tordella nostrana, allodola, colombaccio, colombella, beccaccia, palmipedi e trampolieri, fringuello e fringillidi in genere.

(1216)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare una porzione d'immobile sito in Bergamo.

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.A.40/330 del 31 gennaio 1966, sentito il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Bergamo, via Ghislandi, di proprietà dell'« Immobiliare via Ghislandi S.p.A. », per un prezzo non superiore a L. 56.500.000 (cinquantaseimilionicinquecentomila).

(1260)

Autorizzazione alla provincia di Grosseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1966, la provincia di Grosseto viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 249.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1253)

Autorizzazione al comune di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Augusta (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 215.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1237)

Autorizzazione al comune di Caltagirone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Caltagirone (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 497.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1238)

Autorizzazione al comune di Mazara del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Mazara del Vallo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 357.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1245)

Autorizzazione al comune di Lentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Lentini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 279.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1246)

Autorizzazione al comune di Bagheria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Bagheria (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 166.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1247)

Autorizzazione al comune di Prezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1966, il comune di Prezzo (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.297.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1228)

Autorizzazione al comune di Borgo Valsugana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1966, il comune di Borgo Valsugana (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.110.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1229)

Autorizzazione al comune di Civitacampomarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1966, il comune di Civitacampomarano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1230)

Autorizzazione al comune di Gioia Sannitica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1966, il comune di Gioia Sannitica (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1231)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato delle pertinenze idrauliche del torrente Santerno nei Comuni di Imola, Casalfiumanese e di Borgo Tossignano, in Provincia di Bologna.

Con decreto interministeriale 1° dicembre 1965, n. 1106/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di pertinenze idrauliche del torrente Santerno segnate nei fogli dei catasti dei Comuni sottoseguiti:

Comune di Imola:

foglio n. 164, mappale 116 ½ di Ha. 0.32.00;
foglio n. 163, mappale 35 ½ di Ha. 0.19.70;
foglio n. 163, mappale 37 ½ di Ha. 0.13.70;
foglio n. 163, mappale 52 ½ di Ha. 0.49.00;
foglio n. 163, mappale 57 ½ di Ha. 0.21.20;
foglio n. 178, mappale 57 ½ di Ha. 0.26.60;
foglio n. 199, mappale 20 ½ di Ha. 0.91.30;
foglio n. 198, mappale 78 ½ di Ha. 0.09.60;
foglio n. 198, mappale 78 $^{1}/_{3}$ di Ha. 0.08.50;
foglio n. 198, mappale 78 $^{1}/_{4}$ di Ha. 0.11.00;
foglio n. 198, mappale 78 $^{1}/_{5}$ di Ha. 0.02.20;
foglio n. 198, mappale 80 ½ di Ha. 0.09.80;
foglio n. 198, mappale 86 ½ di Ha. 0.02.50;
foglio n. 198, mappale 86 $^{1}/_{3}$ di Ha. 0.06.60;
foglio n. 218, mappale 29 ½ di Ha. 0.53.80.

Complessivi Ha. 3.57.50.

Comune di Casalfiumanese:

foglio n. 63, mappale 42 ½ di Ha. 1.34.00;
foglio n. 63, mappale 45 ½ di Ha. 0.40.40.

Di complessivi Ha. 1.74.40.

Comune di Borgo Tossignano:

foglio n. 9, mappale 264 ½ di Ha. 0.06.20;
foglio n. 9, mappale 265 ½ di Ha. 0.02.30;
foglio n. 9, mappale 269 ½ di Ha. 0.15.40;
foglio n. 9, mappale 220 ½ di Ha. 0.09.80;
foglio n. 9, mappale 219 ½ di Ha. 0.20.30;
foglio n. 9, mappale 104 ½ di Ha. 0.28.40;
foglio n. 9, mappale 104 $^{1}/_{3}$ di Ha. 0.59.50;
foglio n. 9, mappale 97 ½ di Ha. 0.19.20;
foglio n. 9, mappale 97 $^{1}/_{3}$ di Ha. 0.13.90;
foglio n. 10, mappale 1 ½ di Ha. 0.07.00;
foglio n. 10, mappale 216 ½ di Ha. 0.10.10;
foglio n. 8, mappale 117 ½ di Ha. 0.52.00;
foglio n. 8, mappale 117 $^{1}/_{3}$ di Ha. 0.36.50;
foglio n. 8, mappale 131 ½ di Ha. 0.07.20;
foglio n. 8, mappale 131 $^{1}/_{3}$ di Ha. 0.12.30;
foglio n. 8, mappale 119 ½ di Ha. 0.22.20;
foglio n. 8, mappale 119 $^{1}/_{3}$ di Ha. 0.19.00;
foglio n. 8, mappale 118 ½ di Ha. 0.28.80;
foglio n. 8, mappale 118 $^{1}/_{3}$ di Ha. 0.30.40;
foglio n. 8, mappale 7 ½ di Ha. 0.06.30;
foglio n. 8, mappale 7 $^{1}/_{3}$ di Ha. 0.00.50;
foglio n. 8, mappale 7 $^{1}/_{4}$ di Ha. 0.02.70;
foglio n. 8, mappale 7 $^{1}/_{5}$ di Ha. 0.32.00;
foglio n. 8, mappale 43 ½ di Ha. 0.09.00;
foglio n. 8, mappale 43 $^{1}/_{3}$ di Ha. 0.14.70;
foglio n. 7, mappale 47 ½ di Ha. 0.21.90;
foglio n. 6, mappale 171 ½ di Ha. 1.19.00;
foglio n. 6, mappale 170 ½ di Ha. 0.43.20;
foglio n. 5, mappale 251 ½ di Ha. 0.40.00;
foglio n. 5, mappale 47 ½ di Ha. 0.69.60;
foglio n. 5 mappale 61 ½ di Ha. 0.35.70;
foglio n. 2, mappale 201 ½ di Ha. 0.07.40.

Complessivi Ha. 8.03.50.

Comune di Imola:

foglio n. 164, mappale 116-*b* di Ha. 0.08.20;
foglio n. 199, mappale 9-*b* di Ha. 0.75.10;
foglio n. 178, mappale 89 di Ha. 0.31.14;
foglio n. 178, mappale 88-*b* di Ha. 0.06.00;
foglio n. 178, mappale 87-*b* di Ha. 0.08.80;
foglio n. 178, mappale 117-*b* di Ha. 0.07.80;
foglio n. 178, mappale 117-*c* di Ha. 0.06.60;
foglio n. 198, mappale 22-*b* di Ha. 0.64.80;
foglio n. 198, mappale 42-*b* di Ha. 0.01.05;
foglio n. 197, mappale 32-*b* di Ha. 0.03.00;
foglio n. 197, mappale 37-*b* di Ha. 0.08.90;
foglio n. 197, mappale 42 di Ha. 0.08.92;
foglio n. 197, mappale 49-*a* di Ha. 0.80.50;
foglio n. 197, mappale 53-*a* di Ha. 0.17.50;
foglio n. 196, mappale 53-*a* di Ha. 0.02.90;
foglio n. 196, mappale 8-*a* di Ha. 0.04.60.

Complessivi Ha. 3.35.81.

Comune di Borgo Tossignano:

foglio n. 8, mappale 43-*b* di Ha. 0.06.10;
foglio n. 8, mappale 121-*b* di Ha. 0.00.90;
foglio n. 8, mappale 128 di Ha. 0.08.50;
foglio n. 8, mappale 127-*b* di Ha. 0.60.85;
foglio n. 7, mappale 115-*b* di Ha. 0.13.05;
foglio n. 7, mappale 44-*b* di Ha. 0.25.70;
foglio n. 7, mappale 43-*b* di Ha. 0.11.55;
foglio n. 7, mappale 42-*b* di Ha. 0.03.05.

Complessivi Ha. 1.29.70.

La superficie complessiva è di ettari 18.00.91, ed indicata nella planimetria rilasciata in scala 1:2000, congiuntamente dall'Ufficio tecnico erariale di Bologna e dall'Ufficio del genio civile di Bologna, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1206)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente relitto d'alveo del torrente Argentina, in comune di Taggia (Imperia).

Con decreto 1105/1 del 1° dicembre 1965 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente relitto d'alveo del torrente Argentina segnato nel catasto del comune di Taggia (Imperia) al foglio n. 31 di mq. 6060, ed indicato con le lettere *a*, *b*, nella planimetria rilasciata il 10 marzo 1965, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1205)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del Piano regolatore generale di Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1966, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 233, è stato approvato — con modifiche, prescrizioni e stralci — il Piano regolatore generale del comune di Roma.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata con gli atti del Piano negli Uffici comunali, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(1522)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Padova n. 38482 del 21 dicembre 1965, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 5.527.597, disposta in suo favore dal prof. Luigi Polacco, per l'istituzione di una borsa di studio biennale intitolata « Prof. Carlo Anti ».

(1005)

Autorizzazione all'Università degli studi di Perugia ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Perugia n. 67653 del 29 marzo 1965, l'Università di Perugia è stata autorizzata ad acquistare, a trattativa privata, una porzione di fabbricato, di proprietà del comune di Perugia, sita in via Pascoli di quel capoluogo e distinta al catasto urbano dello stesso Comune con partita n. 2533.

(1195)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1965, registro n. 23 Istituti di previdenza, foglio n. 109, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 5 dicembre 1963 dal segretario comunale a riposo Giulio Fabbri, contro la nota del 7 ottobre 1963 con la quale il Ministero del tesoro - Direzione generale degli Istituti di previdenza, ha respinto la richiesta tendente ad ottenere la revoca dei provvedimenti limitativi della pensione adottati — in applicazione dell'art. 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, modificato dall'art. 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212 — a seguito della sua riassunzione in servizio quale segretario comunale reggente.

(1221)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 29

Corso dei cambi del 10 febbraio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,97	624,98	624,98	624,85	624,97	624,90	624,815	624,90	624,90	624,98
$ Can.	580,83	580,90	580,90	580,60	580,50	580,90	580,70	580,90	580,90	580,80
Fr. Sv.	144,34	144,28	144,285	144,235	144,25	144,29	144,245	144,29	144,29	144,28
Kr. D.	90,64	90,63	90,64	90,59	90,60	90,63	90,60	90,65	90,63	90,63
Kr. N.	87,47	87,46	87,45	87,45	87,50	87,46	87,43	87,46	87,46	87,47
Kr. Sv.	120,857	120,86	120,86	120,81	120,87	120,86	120,83	120,87	120,86	120,85
Fol.	172,50	172,50	172,505	172,475	172,40	172,51	172,48	172,50	172,51	172,50
Fr. B.	12,575	12,575	12,5725	12,5705	12,565	12,57	12,572	12,57	12,57	12,57
Franco francese	127,504	127,52	127,50	127,475	127,50	127,50	127,47	127,50	127,50	127,50
Lst.	1752,03	1751,90	1751,70	1751,50	1751,60	1752,05	1751,30	1752,05	1752,05	1751,80
Dm. occ.	155,625	155,63	155,60	155,59	155,60	155,60	155,59	155,60	155,60	155,62
Scell. Austr.	24,17	24,175	24,1610	24,16625	24,15	24,16	24,166	24,17	24,16	24,17
Escudo Port.	21,86	21,86	21,85	21,87	21,71	21,87	21,847	21,87	21,87	21,87
Peseta Sp.	10,43	10,425	10,44	10,42625	10,43	10,42	10,426	10,43	10,42	10,425

Media dei titoli del 10 febbraio 1966

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,575
Redimibile 3,50 % 1934	99,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,75
» 5 % (» 1° aprile 1969)	101,925
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,275
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,95
» 5 % (» 1° aprile 1973)	101,95
» 5 % (» 1° aprile 1974)	101,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 febbraio 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,832
1 Dollaro canadese	580,65
1 Franco svizzero	144,24
1 Corona danese	90,595
1 Corona norvegese	87,44
1 Corona svedese	120,835
1 Fiorino olandese	172,477
1 Franco belga	12,571
1 Franco francese	127,472
1 Lira sterlina	1751,40
1 Marco germanico	155,59
1 Scellino austriaco	24,166
1 Escudo Port.	21,858
1 Peseta Sp.	10,426

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso gli Istituti penitenziari di Pianosa (gruppo 9°)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio successivo, con il quale veniva indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso gli Istituti penitenziari di Pianosa (gruppo 9°);
Atteso che, tale concorso è andato deserto;
Ravvisata la necessità di bandire un nuovo concorso;
Visto il regio decreto legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;
Vista la tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 752;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso gli Istituti penitenziari di Pianosa, con la retribuzione iniziale di L. 731.700 annue lorde (gruppo 9°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:
a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;
b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;
c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) avere il godimento dei diritti politici;
e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;
f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;
g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Tali requisiti debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Firenze.
Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.
Gli spiranti debbono dichiarare nella domanda:
1) il proprio nome e cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;
4) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;
8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;
9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.
Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.
L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.
Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta bollata, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.
In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;
2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso il quale il diploma stesso è stato conseguito;
3) uno dei seguenti documenti militari:
a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;
b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal Distretto militare competente in bollo;
c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di Leva;
4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc.).

Art. 5.

La commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.
A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.
Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarita del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.
La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.
A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale, risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezióni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per i fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1966
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 199 — SALLUCCI

(392)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a cinque posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante norme per i concorsi nelle carriere della Amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dello interno, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 febbraio 1963, n. 241.

Il concorso è riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto, istituito dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, della carriera esecutiva della Amministrazione civile dell'interno ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Al concorso sono ammessi gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto, istituito dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno e gli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) età non superiore ai 32 anni.

Si prescinde dal suindicato limite di età nei confronti degli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto, di cui sopra.

Il limite di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati del nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1) e con quelle da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da a) ad e) del precedente numero 1) decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto d'impiego sia avvenuta non oltre 5 anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al

31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*), allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio;

c) dei mutilati ed invalidi civili;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire, alla prefettura o all'ufficio della Amministrazione centrale presso cui gli impiegati prestano servizio, entro il termine perentorio di quaranta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande saranno presentate o perverranno — per qualsiasi motivo — agli uffici di cui sopra dopo il prescritto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante; è anche sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale e si effettua in base al seguente programma:

A) Prove scritte:

1) componimento d'italiano, su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza;

2) nozioni elementari sulla Costituzione della Repubblica Italiana.

B) Prova pratica di dattilografia.

La prova pratica di dattilografia consiste:

a) in un saggio di copiatura, a velocità libera, di un brano a carattere di stampa scelto dalla Commissione giudicatrice. Durata del saggio: sessanta minuti. I candidati, che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore, possono continuare a scrivere, ricopiando il brano fino allo scadere del tempo;

b) nella scrittura a mano sotto dettatura di un brano di lunghezza corrispondente a circa 3.000 battute dattiloscritte (compresi gli spazi bianchi) e nella successiva trascrizione a macchina del manoscritto in non altre 15 minuti.

C) Prova orale:

1) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva;

3) nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;

4) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Art. 7.

Il diario e la sede delle prove scritte e della prova pratica saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dello inizio, ai candidati ammessi al concorso e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte e la prova pratica dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove scritte e non di meno di sei decimi in ciascuna di esse e sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte e nella prova pratica.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Titoli di preferenza

Art. 10.

I candidati, che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato ed invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido civile: certificato dell'ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

7) vedova ed orfano di caduto per causa di servizio: dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

8) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

11) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dall'Amministrazione di appartenenza dell'invalido;

12) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 472 del giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi Africani di cui al 1° comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 ed al I e II comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

14) dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

15) ex dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

16) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita, in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso non aveva oltrepassato il 32° anno di età.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dello art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotti detti documenti ai fini della preferenza a termini del precedente art. 11;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero — se non ha ancora compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in s.p.e. ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra e civili di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; identico certificato dovrà essere prodotto dai candidati, invalidi per servizio, giusta quanto previsto dall'art. 6, n. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio alla visita collegiale di controllo prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I candidati, invalidi civili, sono tenuti a presentare la dichiarazione della Commissione provinciale sanitaria di cui all'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica.

f) diploma originale del titolo di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 15.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 14, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dello articolo stesso.

I candidati che siano impiegati del ruolo aggiunto, istituito dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*) ed *f*) del ricordato art. 14.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) e *g*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 16.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati dattilografi di 5ª classe in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno ed assegnati alle prefetture nelle quali vi siano vacanze fra il personale degli uffici copia.

Ad essi spetterà il seguente trattamento economico netto mensile:

stipendio	L.	48.567
indennità integrativa speciale . . .	»	15.992
assegno mensile (di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 176)	»	10.523
Totale netto mensile . . .	L.	75.082

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 18.

Il funzionario dirigente la sezione III della Divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 gennaio 1966

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1966
Registro n. 3 Interno, foglio n. 330

(894)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a settanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185 e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a settanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, di cui al quadro VII annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 26, ovvero ai 28 anni per i candidati provvisti di diploma di laurea, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dall'indicato limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonchè nei riguardi del personale militare contemplato dalla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale di un Istituto tecnico o corrispondente diploma secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono, altresì, prendere parte al predetto concorso i candidati i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, siano provvisti del diploma di laurea in economia e commercio, rilasciato da una Università degli studi della Repubblica, compresa l'Università degli studi « Luigi Bocconi » di Mi-

lano, o del corrispondente diploma di laurea in scienze economiche e commerciali rilasciato dai cessati Istituti superiori di studi commerciali, ovvero del diploma di laurea in scienze economiche e marittime rilasciato dall'Istituto universitario navale di Napoli.

Inoltre, ai sensi dell'art. 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso in parola, anche se non sono in possesso di uno degli indicati titoli di studio, i dipendenti statali appartenenti alle carriere esecutive, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato, e redatte su carta da bollo da L. 400 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2), dovranno pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato, entro e non oltre il 40° giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede soltanto il timbro a calendario dell'archivio del personale della stessa Ragioneria generale dello Stato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 26° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno risultare altresì:

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata;

la sede tra quelle indicate nel successivo articolo 8 presso la quale il candidato intende sostenere le prove scritte;

la dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla Ragioneria generale dello Stato oltre il detto termine di quindici giorni.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma ovvero copia autenticata nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *e*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 26 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre: i candidati invalidi di guerra o assimilati, gli invalidi per servizio e quelli civili debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui al le lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*) del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri od Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuri-

diche e di fatto da comprovare: in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreo (allegato 1).

Le prove scritte si svolgeranno presso le sedi di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari nei locali e nei giorni che saranno a suo tempo indicati.

La prova orale avrà luogo in Roma.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esso inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3/1957 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 11.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e all'art. 17 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

Art. 12.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati vice ragionieri in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di mesi sei, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole delle prestazioni.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico previsto per la qualifica iniziale della carriera speciale di concetto (ex coefficiente 202), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Ai vincitori del concorso in parola, provenienti da altri ruoli di personale statale, competerà il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico n. 3/1957 ed a quelli provenienti dal personale non di ruolo spetterà il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 novembre 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1965
Registro n. 32 *Tesoro, foglio n.* 128. — VENTURA SIGNORETTI

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte

Parte prima:

Nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.

Parte seconda:

Principi di economia politica e di scienza delle finanze.

Parte terza:

1) computisteria; ragioneria delle aziende pubbliche e private;

2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Prova orale

1) Le materie delle prove scritte;
2) Nozioni di diritto costituzionale;
3) Nozioni generali sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro, al centro e alla periferia;
4) Nozioni elementari di statistica.

Roma, 8 novembre 1965

Il Ministro: COLOMBO

ALLEGATO N. 2

Schema di domanda in bollo da L. 400

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . . e residente a . . . . . (prov. di . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essede ammesso al concorso per esami a settanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, di cui al quadro VII annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .;
3) non ha riportato condanne penali (3) . . . .;
4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito in data . . . . . presso . . . . .;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;
6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni (4) . . . .
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;
9) chiede di sostenere le prove scritte presso la sede di (5) . . . .

Data, ...

Firma (6) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 26° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'Amministrazione di appatenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni.

(5) Indicare una delle sedi previste nell'art. 8 del bando.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami e per titoli a centoventicinque posti di assistente di stazione in prova, riservato agli assuntori di stazione o di fermata.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 24 del 31 dicembre 1965, (parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 ottobre 1965, n. 7645, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami e per titoli, a centoventicinque posti di assistente di stazione in prova, riservato agli assuntori di stazione o di fermata, indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1963, n. 416.

(938)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1791 del 4 marzo 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto nei comuni di Bari, frazione Carbonara; Bitonto, frazione Palombaio; Grumo Appula e Ruvo di Puglia al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 4218 in data 15 giugno 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei al concorso sopradetto;

Visto l'ardine indicato dai singoli candidati nelle preferenze espresse relativamente alle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Considerato che il sindaco di Bitonto con nota raccomandata n. 1109 del 17 gennaio 1966 ha comunicato che il dott. D'Alessandro Giacomo, vincitore della condotta di Bitonto, frazione Palombaio, non ha preso servizio nel termine prefisso e che pertanto è da ritenersi rinunciatario;

Ritenuto doversi procedere alla nomina di altro candidato idoneo seguendo l'ordine della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 2811;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' dichiarato vincitore della condotta di Bitonto, frazione di Palombaio il dott. Mastrorilli Tommaso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari e, per otto giorni consecutivi, negli albi di questo Ufficio, della prefettura di Bari e del Comune interessato.

Bari, addì 25 gennaio 1966

Il medico provinciale: MARCECA

(1063)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Rettifica dell'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data 4 settembre 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a otto posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto pari numero in data 22 dicembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso citato;

Viste le preferenze delle candidate risultate idonee;

Preso atto che con decreto prefettizio n. 7292.1.15.11 Divisione III del 25 settembre 1965, è stato costituito il Consorzio per il servizio ostetrico fra i comuni di Pizzoli e Barete e che, pertanto, la condotta ostetrica di Barete non può essere più considerata vacante;

Visto il proprio decreto pari numero in data 22 dicembre 1965, con il quale si è provveduto all'assegnazione delle sedi poste a concorso;

Vista la nota n. 202 del 17 gennaio 1966, con la quale il comune di Castel di Sangro fa presente che con delibera consiliare n. 12 del 4 febbraio 1965, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 16 ottobre 1965, n. 1577 Divisione III, è stata soppressa la condotta ostetrica della frazione Roccacinquemiglia, già inclusa fra le sedi vacanti messe a concorso con il citato decreto del 4 settembre 1964;

Considerato che nessuna comunicazione, relativa alla soppressione della succitata condotta, era pervenuta allo scrivente, al momento dell'emanazione del decreto di assegnazione delle sedi e sino al 19 gennaio 1966, data di ricezione della predetta nota del comune di Castel di Sangro;

Ritenuto, pertanto, di dover considerare non più assegnabile la condotta ostetrica della frazione Roccacinquemiglia del comune di Castel di Sangro;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6, primo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del precedente decreto pari numero del 22 dicembre 1965, alle ostetriche sottoindicate, quali vincitrici del concorso indicato nelle premesse, sono assegnate le seguenti sedi:

1) D'Ovidio Sestina: Civitella Roveto;
2) Ricci Bice: Pescasseroli;
3) Sbattella Giuseppina: L'Aquila (frazione Sassa);
4) Valeri Assunta: Pettorano sul Gizio;
5) Saltarelli Ester: Castel di Ieri;
6) Albani Domenica: consorzio Castelvecchio-Carapelle Calvisio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Lo stesso verrà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di L'Aquila ed a quello dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 25 gennaio 1966

Il medico provinciale: LANCETTA

(1211)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.